

**RELAZIONE TECNICA
ALLA DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2006, N. 246/06**

**MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI
ELETTRICI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 30 GENNAIO
2004, N. 4/04, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

28 dicembre 2006

INDICE

1	Premessa _____	2
Parte I – Adempimenti dei clienti e altre utenze alimentati in media tensione _____		3
2	Semplificazione dei requisiti per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW _____	3
3	Definizione del CTS per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW _____	6
4	Chiarimenti e semplificazioni circa l'applicazione della disciplina vigente _____	7
5	Soluzioni di adeguamento strutturale semplificato per impianti con IMS e fusibili _____	11
Parte II – Registrazione delle interruzioni con origini sulle reti di distribuzione in alta tensione _____		12

1 Premessa

- 1.1 La presente relazione tecnica illustra la deliberazione 8 novembre 2006, n. 246/06, (di seguito: deliberazione n. 246/06) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) in materia di:
- a) adempimenti dei clienti finali alimentati in media tensione (di seguito: clienti MT) ai fini dell’adeguamento degli impianti di utenza per l’accesso al meccanismo degli indennizzi automatici;
 - b) omogeneità di registrazione delle interruzioni con origini sulle reti di distribuzione in alta tensione ai criteri definiti per la Rete di Trasmissione Nazionale.
- 1.2 La deliberazione n. 246/06 modifica il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: Testo integrato della qualità) come successivamente modificato e integrato. L’adozione della deliberazione n. 246/06 è stata preceduta:
- a) dalla pubblicazione del documento per la consultazione 26 luglio 2006 “Semplificazione degli adempimenti dei clienti MT ai fini dell’adeguamento degli impianti di utenza (Modifiche e integrazioni della deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247)”, Atto n. 22/06, (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006) per le proposte relative agli adempimenti dei clienti finali MT;
 - b) dalla pubblicazione, nel documento per la consultazione 28 giugno 2006 “Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatico e altre iniziative di prevenzione e mitigazione – seconda consultazione: orientamenti finali”, Atto n. 17/06, (di seguito: documento per la consultazione 28 giugno 2006), di proposte relative all’allineamento della registrazione delle interruzioni sulle reti di distribuzione in alta tensione con la registrazione delle disalimentazioni sulla Rete di Trasmissione Nazionale definita dal Codice di trasmissione e dispacciamento ¹ (capitolo 7).
- 1.3 Nella Parte I della presente relazione tecnica sono illustrate le modificazioni relative al tema dell’adempimento dei clienti finali e altre utenze MT per l’accesso al meccanismo degli indennizzi automatici. Con il Testo integrato della qualità l’Autorità ha introdotto standard sul numero massimo di interruzioni senza preavviso lunghe (di durata superiore a 3 minuti) sulle reti di alta e media tensione che sono in vigore dal 1° gennaio 2006. In caso di violazione di tali standard, le imprese distributrici devono versare una penalità, secondo un certo regime di gradualità. Con la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247 (di seguito: deliberazione n. 247/04), l’Autorità ha stabilito i requisiti tecnici che gli impianti elettrici dei clienti finali e altre utenze alimentati in alta e media tensione devono possedere per assicurare selettività in caso di guasti monofase e polifase, e in tal modo evitare, per quanto possibile, che un guasto con origine sull’impianto di utenza provochi una

¹ In particolare, dall’allegato A.54 al Codice di trasmissione e dispacciamento, recante “Criteri di statistica delle disalimentazioni: classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli Utenti direttamente connessi alla RTN”

disalimentazione anche di altri utenti di media e bassa tensione connessi alla stessa linea. I clienti che dimostrano di aver adeguato i propri impianti mediante opportuna dichiarazione di adeguatezza, da consegnare all'impresa distributrice di competenza, hanno titolo a un indennizzo automatico nel caso in cui subiscano un numero annuo di interruzioni superiore agli standard applicabili. Con la stessa delibera, è stato fissato il valore del "Corrispettivo Tariffario Specifico" (di seguito: CTS) che i clienti alimentati in media tensione devono corrispondere qualora non adeguino, entro i termini fissati dalla stessa deliberazione n. 247/04, i propri impianti ai requisiti tecnici fissati dall'Autorità.

- 1.4 Nella Parte II della presente relazione tecnica sono illustrate le modificazioni relative alla classificazione e registrazione delle interruzioni che interessano la rete in alta tensione introducendo anche nuovi concetti che modificano in parte la modalità di registrazione già consolidate per le imprese di distribuzione.

Parte I – Adempimenti dei clienti e altre utenze alimentati in media tensione

2 Semplificazione dei requisiti per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW

Manutenzione delle cabine elettriche dei clienti MT (comma 33.10²)

- 2.1 Con l'adozione della deliberazione n. 246/06 l'Autorità ha ritenuto essenziale promuovere una più ampia adesione dei clienti di media tensione alle iniziative finalizzate al miglioramento della continuità del servizio, cui fino ad ora si è riscontrata una adesione limitata, e nel contempo fornire una serie di chiarimenti utili per una corretta applicazione della regolazione vigente. Le nuove disposizioni sono state sviluppate alla luce delle evoluzioni della normativa tecnica, in particolare la pubblicazione della norma 0-15 "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali" (aprile 2006). Tale nuova norma tecnica si applica alle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali e ha lo scopo di fornire orientamenti sugli interventi necessari per mantenere le cabine MT/BT in stato di sicurezza ed efficienza tali da prevenire guasti che potrebbero influire negativamente sulla qualità del servizio elettrico pubblico. La nuova Norma CEI, pubblicata nell'aprile del 2006, ha quindi completato il panorama normativo in merito alle attività di manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali, fornendo anche un utile strumento (schede di manutenzione) che può essere impiegato allo scopo di formalizzare e registrare le attività manutentive.

² I riferimenti normativi indicati nella presente Relazione tecnica sono relativi alla numerazione di articoli e commi del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici come modificato dalla deliberazione n. 246/06.

- 2.2 L'obbligo di avvalersi di impresa certificata all'esecuzione della manutenzione degli impianti elettrici e dotata di sistema di gestione della qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001 da organismo accreditato, introdotto con la deliberazione n. 247/04:
- a) da una parte avrebbe potuto comportare inefficienze di gestione per i clienti dotati di IMS e fusibili che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati dal momento che per il rilascio della dichiarazione di adeguatezza tali clienti, nella maggioranza dei casi, si rivolgono a imprese che, pur disponendo della necessaria abilitazione ai sensi della legge 46/90, non sono certificate ai sensi della norma ISO 9001 per attività di progettazione e manutenzione di impianti elettrici: è stato eliminato il rischio per cui i clienti dotati di IMS e fusibili che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati si potevano vedere costretti a rivolgersi a due imprese differenti, una per l'esecuzione della manutenzione e l'altra per il rilascio della dichiarazione di adeguatezza, con le suddette inefficienze di gestione;
 - b) dall'altra, non avrebbe consentito alle imprese che dispongono dell'abilitazione per l'effettuazione della manutenzione agli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, ma prive della certificazione ISO 9001 per la medesima attività, di effettuare la manutenzione negli impianti dei clienti dotati di IMS e fusibili che intendono adeguarsi ai requisiti semplificati, impianti da loro stesse progettati e realizzati.
- 2.3 Per tali ragioni l'Autorità ha previsto l'esecuzione della manutenzione ai fini dell'adeguamento ai requisiti semplificati nell'ambito della suddetta Norma CEI 0-15 secondo:
- a) scheda F (esame del fabbricato), Scheda S (Sez. e Sez. sotto carico MT, Fusibili MT), Scheda QMT (Esame del quadro MT); Scheda TR – L (Esame del trasformatore in olio) oppure Scheda TR – S (Esame del trasformatore a secco) in caso di IMS e fusibili
 - o in alternativa, in caso di presenza di interruttore a volume d'olio ridotto e protezione per la sola corrente di corto circuito:
 - b) scheda F (esame del fabbricato), Scheda IVOR (Interruttore a volume d'olio ridotto), Scheda QMT (Esame del quadro MT); Scheda TR – L (Esame del trasformatore in olio) oppure Scheda TR – S (Esame del trasformatore a secco).
- 2.4 L'Autorità ha ritenuto che le attività di manutenzione espletate secondo le modalità e ciclicità stabilite in detta Norma CEI 0-15, nonché refertate a mezzo di opportuno registro costituito dalle schede di manutenzione contenute nella medesima Norma CEI 0-15, diano piena garanzia di impianto ben mantenuto sia nei confronti dei clienti sia nei confronti delle imprese distributrici, dal momento che l'attività di manutenzione sugli impianti costituiti da IMS e fusibili verrebbe effettuata proprio dalle imprese che li hanno progettati e realizzati, e secondo modalità omogenee e normate.
- 2.5 Tale estensione dovrebbe comportare una maggiore efficienza sia di natura procedurale che economica per i clienti dotati di IMS e fusibili, che potrebbero così rivolgersi ad una sola impresa per entrambe le attività di manutenzione e di rilascio

della dichiarazione di adeguatezza. Dovrebbe, in conseguenza di ciò, e nel perseguimento degli obiettivi indicati dall'Autorità, comportare un più rapido adeguamento degli impianti e, di conseguenza, un miglioramento della continuità del servizio, con benefici per tutti i clienti, inclusi quelli alimentati in bassa tensione mediante cabine di trasformazione MT/BT connesse alle linee cui siano derivati gli impianti dei clienti dotati di IMS e fusibili che hanno deciso di adeguare i propri impianti ai requisiti tecnici semplificati.

Taglia massima del trasformatore MT/BT e lunghezza del cavo a valle del punto di consegna (comma 33.10)

- 2.6 Poiché l'eventuale presenza di un trasformatore di taglia eccedente i 400 kVA, pur inserito in un impianto dotato dei requisiti semplificati, è potenzialmente in grado di causare problemi di selettività rispetto alle protezioni di linea anche in relazione a sovracorrenti di fase (sovraccarichi), si è ritenuto opportuno introdurre quale ulteriore requisito il vincolo di 400 kVA quale taglia massima del trasformatore oltre al vincolo esistente circa la massima potenza disponibile del cliente (<400 kW).
- 2.7 Per quanto riguarda il vincolo relativo alla lunghezza limite del cavo di collegamento tra il punto di consegna e l'IMS (discriminante circa la significatività della rete MT interna) si è ritenuto di riferirlo alla distanza tra il punto di installazione dell'IMS con fusibili e il trasformatore MT/BT invece che alla distanza tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT poiché è l'unico tratto di rete proteggibile dal cliente. Per quanto riguarda il tratto di rete compreso tra il punto di consegna e il dispositivo di protezione del cliente è previsto che tale distanza massima sarà regolamentata dalla norma CEI "Regole tecniche di connessione (RTC) per Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica", in inchiesta pubblica alla data di pubblicazione della presente relazione tecnica (allegata anche al documento per la consultazione dell'Autorità 5 dicembre 2006 recante "Regole tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta e media tensione", atto n. 34/06).

Adeguamento degli impianti di utenza MT posti su palo e in cabine MT/BT in elevazione con consegna agli amari (comma 33.26)

- 2.8 Nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha proposto, in caso di impianti di utenza con consegna direttamente agli amari di linea MT costituiti da:
- a) un unico trasformatore MT/BT di potenza nominale inferiore a 400 kVA su palo e misura in BT, o da
 - b) cabina in elevazione (qualunque sia la potenza di trasformazione MT/BT installata) con trasduttori di misura collegati su parti di impianto di proprietà del cliente,
- di favorire il passaggio del cliente da consegna MT a consegna BT, prevedendo una opportuna modifica al provvedimento CIP 42/86, onde permettere l'esercizio e la manutenzione di simili impianti secondo criteri omogenei a quelli in essere per le

rimanenti postazioni di trasformazione sui pali già oggi di pertinenza del distributore (in numero ben maggiore), almeno per quella quota di impianti contraddistinti da una potenza disponibile ridotta (indicativamente, inferiore a 100 kW), per i quali la tariffa è mediamente più vantaggiosa di quella per i clienti MT della stessa potenza e con misura sulla sezione MT (tale convenienza può essere anche dell'ordine del 10% della spesa annua per energia elettrica, al netto delle tasse, senza considerare il contributo pagato per l'intervento di trasferimento in BT del punto di consegna).

- 2.9 Tale proposta era motivata dal fatto che per tali tipologie di impianto l'adeguamento strutturale sarebbe ostacolato dagli elevati costi da sostenere per dotare gli impianti stessi di DG e PG, in modo particolare per gli impianti non eccedenti i 100 kVA, e l'adeguamento ai requisiti semplificati sarebbe altrettanto impraticabile dal momento che la norma CEI 0-15 non prevede specifiche prescrizioni.
- 2.10 Alcune osservazioni pervenute al documento per la consultazione 26 luglio 2006 hanno suggerito di escludere dalla regolazione individuale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe tutti gli impianti di utenza con consegna su palo o con cabina in elevazione con consegna agli amari di qualsiasi potenza disponibile. Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto delle osservazioni pervenute, tenuto conto che i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW non concorrono alla determinazione delle penali per l'anno 2007 e saranno tenuti al versamento del CTS, se non adeguati, solamente a decorrere dall'anno 2008, l'Autorità ha ritenuto di escludere dalla regolazione del numero di interruzioni, fino al 31 dicembre 2007, i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW qualora risultino con consegna su palo o con cabina in elevazione con consegna agli amari, rinviando al processo di consultazione per il terzo periodo di regolazione eventuali revisioni del provvedimento CIP 42/86 in materia di trasferimento in BT di tali punti di consegna.

3 Definizione del CTS per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

- 3.1 La deliberazione n. 247/04 ha definito il CTS per i clienti MT con potenza disponibile superiore a 500 kW, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 e, per i clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, ha stabilito che il CTS entrerà in vigore dal 2008 (terzo periodo di regolazione), senza peraltro definire né la struttura né l'entità del CTS per questa categoria di clienti.
- 3.2 Va rammentato che il CTS pagato dai clienti con impianti non adeguati costituisce un ricavo per l'impresa distributrice fino a un tetto massimo (1% dei ricavi attribuibili alla tipologia di clienti di media tensione); oltre tale tetto, gli ammontari versati dai clienti sono girati dalle imprese distributrici al fondo per gli oneri della continuità del servizio gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Da un punto di vista economico, il CTS svolge una doppia funzione:

- a) dal punto di vista del sistema, rappresenta la quota di costi indotti sul sistema dai clienti MT con impianti non adeguati (tali clienti sono nelle condizioni potenziali di introdurre nel sistema delle interruzioni);
 - b) dal punto di vista del cliente, costituisce un'alternativa economica (costo annuo) all'investimento di adeguamento (o nel caso di clienti con impianti di minore complessità, al costo annuo del servizio di manutenzione dei propri impianti).
- 3.3 Con il documento per consultazione 26 luglio 2006 l'Autorità ha inoltre ribadito l'intenzione di procedere alla regolazione delle interruzioni brevi a partire dal terzo periodo di regolazione, avendo già predisposto le condizioni perché ciò possa avvenire anche a livello di singolo cliente MT, introducendo cioè dal 2006 l'obbligo di registrazione delle interruzioni brevi in assetto reale di rete MT. In tale direzione l'Autorità ha sollecitato i soggetti interessati a far pervenire proposte e osservazioni in merito a due possibili alternative ivi proposte (regolazione di tipo zonale o di tipo individuale).
- 3.4 In tale previsione, visto che la presenza di clienti con impianti non adeguati contribuisce alla possibilità di verificarsi delle interruzioni brevi (non solo delle lunghe), l'Autorità ha confermato l'attuale struttura e entità del CTS anche per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW, in modo che esso possa fungere da elemento incentivante per i clienti all'adeguamento strutturale che contribuisce al miglioramento della continuità del servizio in termini di minor numero di interruzioni lunghe e brevi (comma 33.23).

4 Chiarimenti e semplificazioni circa l'applicazione della disciplina vigente

Applicazione del corrispettivo tariffario specifico (CTS)

- 4.1 Tenuto conto delle proposte illustrate nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 e delle osservazioni pervenute, sono state introdotte le seguenti modificazioni:
- a) la fatturazione del CTS, qualora dovuto, viene sospesa in occasione dell'invio da parte del cliente della dichiarazione di adeguatezza all'impresa distributrice; se, a seguito di controlli, l'impresa distributrice verifica la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici, il CTS deve essere versato anche per il periodo compreso tra l'invio della dichiarazione di adeguatezza e l'effettuazione del controllo; qualora il controllo abbia luogo in un anno successivo a quello di invio della dichiarazione di adeguatezza l'impresa distributrice, in caso di controllo con esito negativo, non può richiedere le quote di CTS relative ad anni precedenti quello di effettuazione del controllo; è stato inoltre chiarito che la fatturazione del CTS deve avvenire con il criterio del pro-quota giorno (comma 33.23);
 - b) il CTS non è dovuto da parte da parte di quei clienti connessi a reti con obbligo di connessione terzi gestite da soggetti diversi dalle imprese distributrici o da imprese distributrici terze: si è voluto in tal modo escludere dalla corresponsione del CTS quei clienti che, pur essendo titolari di un contratto di trasporto con una impresa distributrice, sono in realtà alimentati da una impresa distributrice terza o da un soggetto terzo; tali clienti, anche se

adeguati, non percepirebbero alcun indennizzo automatico anche qualora subissero molte interruzioni poichè le stesse sarebbero attribuite a cause esterne dalla impresa distributrice con la quale hanno stipulato il contratto di trasporto (comma 33.22).

Clienti che passano dal mercato vincolato al mercato libero e altri casi particolari

4.2 E' stata introdotta la clausola in base alla quale, ai fini degli indennizzi automatici, il solo passaggio dal mercato vincolato al mercato libero non può essere considerato una interruzione del contratto di trasporto (comma 33.1 lettere a) e b)).

4.3 Si chiarisce inoltre che:

- a) la variazione dell'impresa distributrice non deve comportare ricadute sui clienti: l'impresa distributrice subentrante e quella subentrata si accorderanno opportunamente in modo tale da regolare le partite economiche relative alla gestione delle eventuali penali e alla erogazione degli eventuali indennizzi automatici;
- b) fino al 31 dicembre 2007 il solo aumento della potenza disponibile non comporta un nuovo invio della dichiarazione di adeguatezza, se già inviata, per gli impianti con potenza disponibile inferiore a 400 kW il cui aumento non comporti una potenza disponibile complessiva superiore a 400 kW; qualora a seguito di un aumento della potenza disponibile, la potenza disponibile complessiva risultante sia superiore a 400 kW il cliente deve adeguare i propri impianti ai requisiti di cui al comma 33.9 della deliberazione n. 247/04 per poter accedere al meccanismo degli indennizzi automatici ed evitare il versamento del CTS;
- c) la modifica della ragione sociale del cliente non comporta un nuovo invio della dichiarazione di adeguatezza in caso di voltura;
- d) fino al 31 dicembre 2007 in caso di subentro è richiesto l'invio della dichiarazione di adeguatezza affinché il cliente possa poter accedere al meccanismo degli indennizzi automatici ed evitare il versamento del CTS.

Punti di emergenza

4.4 Viste le proposte illustrate in fase di consultazione e le osservazioni pervenute, l'Autorità ha ritenuto di escludere dalla regolazione del numero di interruzioni senza preavviso i punti di consegna in emergenza dal momento che i benefici conseguibili apparirebbero non giustificati dai costi iniziali di adeguamento e dai costi di routine per la gestione di tali punti, sia dal lato delle imprese distributrici, sia dal lato dei clienti.

Punti di consegna tra imprese distributrici interconnesse (comma 33.26)

4.5 Nella relazione tecnica alla deliberazione n. 247/04 l'Autorità ha indicato la possibilità che le imprese distributrici possano raggiungere accordi bilaterali al fine di semplificare il calcolo delle penalità e degli indennizzi relativamente ai punti di interconnessione tra imprese distributrici.

- 4.6 Sono state tuttavia segnalate esigenze di natura tecnica che suggeriscono di rinviare a successivi approfondimenti l'applicazione della regolazione del numero di interruzioni senza preavviso lunghe ai punti di interconnessione tra imprese distributrici. Tali approfondimenti permetteranno anche di rivedere il meccanismo vigente di esclusione delle interruzioni per mancata alimentazione a monte dal numero di interruzioni conteggiate ai fini della valutazione del rispetto dello standard annuo sul massimo numero di interruzione per i clienti finali. Ragione per cui l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente, fino a tutto il 2007, l'applicazione della regolazione del numero di interruzioni ai punti di interconnessione tra imprese distributrici.

Punti di consegna MT nelle stazioni della società Terna Spa

- 4.7 I punti di consegna MT nelle stazioni della società Terna Spa devono essere considerati come punti di interconnessione fra imprese distributrici; l'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente, fino a tutto il 2007, l'applicazione della regolazione del numero di interruzioni ai punti di interconnessione tra imprese distributrici e Terna Spa.

Nuove connessioni (comma 33.16)

- 4.8 Per i clienti connessi dopo l'entrata in vigore della deliberazione n. 246/06 i relativi impianti sono da ritenersi automaticamente adeguati. Per i medesimi clienti, non vi è alcuna necessità di produrre una dichiarazione di adeguatezza, essendo a tal fine sufficiente la documentazione progettuale allegata fornita all'impresa distributtrice all'atto della connessione (attualmente ai sensi della legge n. 46/90). Tale documentazione progettuale deve contenere esplicito riferimento al rispetto delle prescrizioni del distributore, nonché ai valori di taratura impostati sulle protezioni (PG) in congruenza ai valori comunicati dal distributore stesso.

Chiarimenti in merito ai clienti produttori

- 4.9 La deliberazione n. 247/04 prevede che le imprese distributrici verifichino annualmente il rispetto dei livelli specifici di continuità per ciascuno dei clienti di maggiore dimensione il cui contratto di trasporto è rimasto in vigore per l'intero anno o che hanno immesso energia elettrica nella rete di distribuzione per l'intero anno.
- 4.10 Per quanto riguarda i clienti che immettono energia elettrica nella rete di distribuzione, in assenza di un contratto di trasporto (i cosiddetti "produttori puri"), la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuità non deve essere effettuata per l'anno di entrata in servizio o di cessazione di attività dell'impianto.
- 4.11 Per i clienti che immettono energia in rete e prelevano energia dalla rete il valore dell'energia E_i nella formula del CTS deve essere calcolato considerando separatamente l'energia immessa in rete da quella prelevata dalla rete. Per quanto riguarda l'immissione in rete per il valore della potenza P_i si deve fare riferimento al

comma 33.4, lettera c), punto ii, della deliberazione 247/04. Per quanto riguarda il prelievo dalla rete per il valore della potenza P_i si deve fare riferimento al comma 33.4, lettera c), punto i, della deliberazione 247/04. I CTS separatamente ottenuti devono poi essere tra loro sommati.

Chiarimenti sulle soluzioni costruttive per dispositivo generale e protezioni generali

- 4.12 Le deliberazioni n. 247/04 e n. 246/06 prevedono che il Dispositivo Generale (DG) sia realizzato mediante un sistema composto da un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di tipo estraibile. Ai fini della dichiarazione di adeguatezza sono ammesse anche apparecchiature integrate che svolgano entrambe le funzioni di sezionatore e di interruttore.

Chiarimenti su alcuni casi particolari e sul passaggio da neutro isolato a neutro compensato

- 4.13 In occasione del passaggio da neutro isolato a neutro compensato le imprese distributrici inviano ai clienti relativa comunicazione contenente, tra l'altro, la richiesta di rivedere le tarature delle proprie protezioni generali (PG) per renderle congruenti con il nuovo assetto di rete.
- 4.14 Ai fini dell'adeguamento alle deliberazioni n. 247/04 e n. 246/06, le protezioni generali dovranno essere sostituite o integrate, qualora ciò fosse necessario a conseguire le prestazioni richieste dal nuovo assetto di rete (neutro compensato), con particolare riferimento alla necessità di installare opportuni relè e TA omopolare (a volte non presente su alcune tipologie di impianto).
- 4.15 Nel caso specifico di impianti esistenti protetti con IMS e fusibili non rientranti nei requisiti semplificati (per esempio in quanto aventi trasformatori di taglia superiore a quella massima prevista per tali requisiti), si chiarisce che ai fini delle deliberazioni n. 247/04 e n. 246/06 questi impianti possono considerarsi adeguati, ai fini dell'accesso al meccanismo degli indennizzi automatici, solo qualora vengano dotati di DG e PG secondo le prescrizioni di cui al comma 33.9 della delibera 247/04.

Casi di clienti di maggiori dimensioni con potenza variabile nel corso dell'anno

- 4.16 In caso di clienti con potenza variabile nel corso dell'anno, ai fini dell'identificazione come cliente di maggiori dimensione, si assume come riferimento la potenza disponibile massima nel corso dell'anno.
- 4.17 Per tali clienti il valore della potenza disponibile da utilizzare per il calcolo della potenza media interrotta è quello relativo alla fascia oraria in cui è iniziata l'interruzione, o ove questo non sia disponibile, il valore medio delle diverse potenze disponibili, ponderato per il numero di ore a cui si riferiscono nel corso dell'anno o in alternativa la potenza disponibile massima nel corso dell'anno.

Dichiarazioni di adeguatezza inviate nel corso del 2006

- 4.18 Le dichiarazioni di adeguatezza inviate nel corso del 2006 ai sensi della deliberazione n. 247/04, anche dopo la data di pubblicazione della deliberazione n. 246/06, devono essere considerate ammissibili da parte delle imprese distributrici, in particolare per quanto riguarda la conformità al comma 33.10 della deliberazione n. 247/04.

5 Soluzioni di adeguamento strutturale semplificato per impianti con IMS e fusibili

- 5.1 E' attualmente in inchiesta pubblica una specifica tecnica del CEI "Specifiche per Interruttori di Manovra Sezionatori combinati con Fusibili equipaggiati con rele' di guasto a terra (IMS-FGT)" che potrà consentire un adeguamento strutturale di tipo semplificato, fortemente auspicato dall'Autorità, per impianti compatibili con i requisiti di cui al comma 33.10 della delibera n. 247/04, così come modificato dalla deliberazione n. 246/06.
- 5.2 La soluzione di adeguamento strutturale semplificato tramite IMS con fusibili, dotata di protezione contro i guasti a terra costituita da relè di massima corrente omopolare, qualora adottata, avrebbe due ordini di vantaggi:
- a) dal punto di vista della qualità del servizio, comporterebbe un miglioramento delle prestazioni della rete dal momento che l'intervento del fusibile in caso di guasto polifase genera ridotti buchi di tensione e può contribuire alla riduzione delle interruzioni brevi e transitorie, in virtù delle già citate capacità di limitazione dei fusibili;
 - b) potrebbe in prospettiva divenire la soluzione di riferimento per le reti esercite a neutro compensato, mentre la soluzione che prevede la semplice manutenzione periodica di tali impianti potrebbe essere considerata, sulla stessa tipologia di reti, transitoria nell'arco di quattro-cinque anni (il tempo necessario a permettere il completamento del passaggio a neutro compensato), rimanendo invece una soluzione praticabile sulle reti a neutro isolato.
- 5.3 In attesa del completamento dell'inchiesta pubblica, non è stato dato seguito alle proposte indicate a tale proposito nel documento di consultazione 26 luglio 2006. A tali proposte potrà essere dato seguito in occasione del provvedimento di adozione delle direttive per le regole tecniche di connessione.

Parte II – Registrazione delle interruzioni con origini sulle reti di distribuzione in alta tensione

- 6.1 Con la deliberazione n. 250/04 “Direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. per l’adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 maggio 2004”, l’Autorità ha introdotto obblighi in materia di qualità del servizio elettrico al nuovo soggetto responsabile della attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale (Terna).
- 6.2 Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, Terna ha predisposto il Codice di rete; l’Autorità con deliberazione n. 49/06 ha positivamente verificato il Codice di rete, che in particolare, contiene l’allegato A.54 “Criteri di statistica delle disalimentazioni: classificazione e registrazione delle disalimentazioni degli Utenti direttamente connessi alla RTN”.
- 6.3 Per come è suddiviso l’ambito della Rete di Trasmissione Nazionale, si può verificare che una disalimentazione interessi sia Terna che gli Utenti, e in particolare le imprese distributrici che sono tenute al rispetto di quanto previsto dal Testo integrato della qualità; difatti, poiché la rete di alta tensione è gestita (ed esercita) in parte dall’impresa di trasmissione e in parte dalle imprese di distribuzione si ritiene opportuno specificare modalità di registrazione delle interruzioni omogenee per tutte le imprese. L’Autorità ha ritenuto pertanto uniformare i criteri di registrazione delle interruzioni in alta tensione per le imprese distributrici, previsti attualmente dal Testo integrato della qualità a quelli stabiliti per la RTN e indicati dall’allegato A.54 al Codice di rete.
- 6.4 Per poter estendere i criteri di registrazione indicati all’allegato A.54 a tutta la rete in alta tensione si è dovuto introdurre nuovi concetti che modificano in parte la modalità di registrazione consolidata per le imprese di distribuzione, indicata dal Testo integrato della qualità e le “istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica” (rev. maggio 2005). Tali novità possono essere così sintetizzate:
- a) definizione di cliente AT direttamente connesso alla rete di distribuzione e soggetto responsabile della registrazione;
 - b) definizione di rete magliata;
 - c) definizione di rete radiale;
 - d) definizione di tipologia di connessione;
 - e) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione radiale;
 - f) registrazione interruzione di cliente o utente della rete in condizione di rete in alta tensione magliata;
 - g) registrazione interruzione per guasti sul trasformatore AT/MT che coinvolge anche la rete in alta tensione.
- 6.5 Risulta inoltre opportuno la predisposizione di un database condiviso fra l’impresa di trasmissione e le imprese distributrici nel quale vendono individuate per ogni cliente AT tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del processo di monitoraggio della qualità del servizio (anche ai fini dell’onere della corresponsione

dell'indennizzo attualmente solo in capo alle imprese di distribuzione e in futuro anche alla impresa di trasmissione). L'Autorità ha incaricato l'impresa di trasmissione in accordo con le imprese di distribuzione della predisposizione, gestione e manutenzione del database prima citato considerando che normalmente un cliente AT è direttamente connesso o all'impresa di trasmissione o all'impresa di distribuzione.

6.6 L'Autorità ha inoltre provveduto, anche a seguito di incontri con l'impresa interessate, a definire le "istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni che interessano la rete in alta tensione" specificando in particolare:

a) Criterio di classificazione delle interruzioni:

- guasto su rete AT in condizione di rete radiale;
- guasto su rete AT in condizione di rete magliata;
- guasto sul trasformatore AT/MT.

b) Istante di inizio e durata delle interruzioni:

- istante di inizio;
- istante di fine;
- durata.

c) Assetto della rete all'istante prima della interruzione.

d) Documentazione necessaria per l'attribuzione delle interruzioni a cause di forza maggiore o esterne:

- interruzioni attribuite a cause di forza maggiore;
- Interruzioni attribuite a cause esterne.

Sono stati inoltre predisposti alcuni esempi applicativi di corretta registrazione delle interruzioni.

Le istruzioni tecniche sono disponibili sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), sezione Elettricità.

Direzione consumatori e qualità del servizio
Il Direttore
Roberto Malaman